

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE IPSIA - ITI - ITG - "NICHOLAS GREEN"-CORIGLIANO CALABRO
Prot. 0009406 del 19/10/2019
07 (Uscita)

CIRCOLARE N. 050

Al Personale Docente

-SEDE-

Oggetto: Disposizioni riguardanti le note disciplinari e la sorveglianza degli alunni

Come già più volte ribadito nei vari Collegi Docenti, le note disciplinari sono provvedimenti del docente (oppure del dirigente scolastico) nei confronti dello studente, qualora questo sia reo di violazioni al regolamento scolastico.

Per quanto premesso, le note si riferiscono a motivi particolarmente gravi o a reiterati comportamenti in contrasto con le indicazioni dei docenti.

Note del tipo: "L'alunno tarda a rientrare dall'intervallo", hanno significato se l'alunno è stato più volte richiamato al rispetto della norma e non si è adeguato. Una nota corretta è, invece, "L'alunno, nonostante sia stato più volte richiamato per la presenza puntuale in classe, continua a rientrare in ritardo, dimostrando disinteresse per il regolamento d'istituto e per le indicazioni dei docenti".

Allo stesso modo le note del tipo "E' indisciplinato", "Non segue la lezione", "Disturba in classe", "Mangia un mandarino, un panino, ecc..." sono troppo generiche, occorre specificare che le violazioni siano frequenti e a nulla vale il richiamo orale dell'insegnante.

In questo modo possiamo essere certi che anche alla famiglia arrivi l'indicazione precisa di ciò che probabilmente noi docenti vogliamo comunicare.

Sempre come ribadito in Collegio, le note devono indicare un chiaro segnale a chi riteniamo debba cambiare atteggiamento. Un numero eccessivo di note non serve a nulla, soprattutto se a tante note non si dà alcun seguito. Nelle classi ci sono già tantissime note, soprattutto nelle prime, in tante di queste classi non è stato preso alcun provvedimento.

Data la complessità dei problemi che ci vengono posti quotidianamente da un'utenza sempre più difficile e poco rispettosa delle regole, è necessario che ogni insegnante sorvegli costantemente la classe e impedisca tutte le situazioni nelle quali gli studenti si sentano legittimati a lasciarsi andare.

Negli ultimi giorni lo scrivente è dovuto intervenire troppo spesso per atti di vandalismo, risse o tentativi di risse in seguito a offese o stupidi scherzi, uso improprio di cellulari (compresi filmati e foto di compagni e insegnanti), e tutto questo mentre l'insegnante **era presente**. Il docente deve **PRETENDERE** il rispetto delle regole, innanzi tutto deve pretendere che i ragazzi rimangano seduti al loro posto, che non vaghino per la classe, che non facciano nulla che non sia didattica,

cioè seguire la lezione o copiare e prendere gli appunti, ecc., anche mentre stanno interrogando altri studenti.

Nonostante, purtroppo, sia stato più volte sottolineato, sempre nei vari Collegi, che sono troppi gli studenti in giro per i corridoi, questo continua ad accadere.

Si riportano alcuni stralci dello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria":
art. 3 (Doveri) comma 2 "Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi";

art. 4 (Disciplina) comma 3 "La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto".

Si richiama, altresì, la C.M. 4 luglio 2008 prot. n. 3602/PO "Si è infatti voluto offrire alle scuole la possibilità di sanzionare con la dovuta severità, secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, quegli episodi disciplinari che, pur rappresentando un'esigua minoranza rispetto alla totalità dei comportamenti aventi rilevanza disciplinare, risultano particolarmente odiosi ed intollerabili, soprattutto se consumati all'interno dell'istituzione pubblica preposta all'educazione dei giovani. La scuola deve poter avere gli strumenti concreti di carattere sia educativo che sanzionatorio per far comprendere ai giovani la gravità ed il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti di violenza, di sopraffazione nei confronti di coetanei disabili, portatori di handicap o, comunque, che si trovino in una situazione di difficoltà. Comportamenti che, come afferma chiaramente la norma, configurino delle fattispecie di reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo l'incolumità delle persone e che, al contempo, nei casi più gravi, siano caratterizzati dalla circostanza di essere stati ripetuti dalla stessa persona, nonostante per fatti analoghi fosse già stato sanzionato, e che quindi siano connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale nell'ambito della comunità scolastica. Di fronte a tali situazioni, che la norma descrive in via generale, la scuola deve poter rispondere con fermezza ed autorevolezza al fine di svolgere pienamente il suo ruolo educativo e, al tempo stesso, di prevenire il verificarsi dei predetti fatti. I comportamenti riprovevoli, e connotati da un altissimo grado di disvalore sociale, non possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari, ma devono poter essere sanzionati con maggiore rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità tra la sanzione irrogabile e l'infrazione disciplinare commessa. L'inasprimento delle sanzioni, per i gravi o gravissimi episodi sopra citati, si inserisce infatti in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale".

Premesso quanto sopra, i docenti devono considerare due principi essenziali: imparzialità e contraddittorio.

A tal proposito è bene richiamare oltre alle più recenti disposizioni sui reati connessi al sistema disciplinare, anche qualche principio generale di diritto amministrativo: "Tanto nella valutazione

quanto nei provvedimenti disciplinari, i docenti sono tenuti **all'imparzialità**. Questo significa che possono anche liberamente decidere di trattare casi uguali in maniera diversa - se ritengono che ciò sia utile dal punto di vista educativo o didattico – ma devono considerare che più la sanzione è grave, più deve essere dettagliata la sua motivazione, esattamente come avviene nel caso dei richiami sul posto di lavoro”.

I docenti sono tenuti a rispettare le suddette disposizioni, la mancata osservanza è violazione degli obblighi di servizio e può assumere rilevanza disciplinare.

Il Dirigente Scolastico

Alfonso **COSTANZA**

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005